



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MIGNONE	CLARA	Presidente
<input type="checkbox"/>	GIUSTI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNA	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 901/13
depositato il 02/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3043104693 IRES-NON COMMER 2007
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

PROVINCIA RELIGIOSA S.BENEDETTO DI DON ORIONE
VIA PAVERANO 55 16143 GENOVA GE

difeso da:

MA

SV

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 901/13

UDIENZA DEL

29/10/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

1049/10/13

PRONUNCIATA IL:

29 OTT. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 MAG. 2014

Il Segretario

Anna Maria

La Provincia Religiosa *Sancti Michaelis*, con ricorso depositato in data 02/05/2013 e successiva memoria non datata, impugna l'avviso di accertamento n° TL 3043104693 con cui era stato accertato in € 516.308,00 il valore della plusvalenza realizzata e non dichiarata derivante dalla vendita di terreni, plusvalenza ricavata dal valore accertato in sede di imposta di registro relativa alla vendita di detti terreni.

Parte ricorrente contesta la quantificazione dell'importo della plusvalenza sia sostenendo che è ancora pendente giudizio instaurato da parte acquirente riguardo al valore della compravendita, valore del quale non sono state mai date adeguate motivazioni, motivazioni invece fornite da parte ricorrente e suffragate da perizia, sia contestando la automatica ripresa ai fini delle imposte dirette del valore accertato in sede di imposta di registro, anche in considerazione della diversa veste in cui acquirente e venditore sono chiamati in causa al fine del pagamento dell'imposta di registro per la quale esiste la solidarietà del venditore, in presenza di un debitore principale che è l'acquirente, sia riguardo alla mancata applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, del DPR 601/73 che prevede, per gli Enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o istruzione, la riduzione dell'aliquota d'imposta al 50%, sia infine riguardo alle sanzioni applicate.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e formula le sue controdeduzioni, con nota 27/05/2013 prot. n° 2013/96841. L'agenzia rappresenta come il valore accertato in sede di imposta di registro sia divenuto definitivo per la parte ricorrente in quanto il relativo avviso di accertamento non è mai stato impugnato dalla stessa, che invece ha impugnato la cartella di pagamento con ricorso dichiarato inammissibile dalla C.T.P. di Piacenza per mancata impugnativa del prodromico avviso di accertamento. Pertanto nulla parte ricorrente può più eccepire riguardo al valore accertato in sede di imposta di registro, anche perché il ricorso dell'acquirente, in primo grado, si è concluso con la pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo assolto l'obbligazione il venditore solidale. Chiaramente, sulla base di giurisprudenza costante di Cassazione, l'agenzia ha proceduto con l'avviso impugnato ad accertare ai fini dell'IRES la plusvalenza, non dichiara per l'anno 2007, derivante dal maggior valore introitato dalla vendita di € 516.308,00, plusvalenza confortata da una presunzione, che seppur, semplice è a carico del contribuente superare con atti probanti, che avrebbe dovuto documentare già in occasione dell'accertamento dell'imposta di registro impugnando il relativo avviso di accertamento. Pertanto, l'importo oggetto del presente avviso di accertamento non può che rappresentare oggetto di imposizione ai fini IRES, né il richiesto beneficio della riduzione dell'aliquota al 50% è stato documentato da parte ricorrente, in quanto al possesso del requisito soggettivo di cui all'art. 6 delm DPR 601/73 deve coesistere quello oggettivo come previsto dagli artt. 1 e 2 delDPR598/73. Infine riguardo alle sanzioni, sono la conseguenza della omessa dichiarazione delle plusvalenza,

non essendo accettabile la versione di controparte che sostiene esservi obiettiva incertezza sull'ambito e portata delle norme violate e sulla loro interpretazione.

La Commissione, valutate le argomentazioni e la documentazione prodotta da ambo le parti, ritiene di dover distinguere i vari aspetti della controversia come segue:

- 1) Valore accertato in sede di imposta di registro: al riguardo non si può non accettare la posizione dell'agenzia essendo al riguardo già intervenute varie sentenze passate in giudicato che ribadiscono la definitività dell'accertamento nei confronti del ricorrente;
 - 2) Diritto a beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, del DPR 601/73: al riguardo si ritiene condivisibile la posizione di parte ricorrente che sostiene che la normativa vigente nell'anno oggetto di accertamento richiedeva unicamente il requisito soggettivo per beneficiare delle agevolazioni in assenza di natura commerciale dell'Ente Ecclesiastico riconosciuto, ancorchè nello specifico caso della Provincia Religiosa San benedetto di Don Orione, come da documentazione allegata, sussista anche il requisito oggettivo della strumentale utilizzazione del beneficio economico ricavato dalla vendita nell'attività istituzionale di culto, religione, di carità spirituale e temporale;
- Per quanto riguarda poi le sanzioni, la commissione ritiene che non siano dovute in considerazione dell'indubbia problematica interpretativa che comporta il parziale accoglimento del ricorso in quanto la diversa aliquota da applicare (50% dell'aliquota ordinaria) attenua notevolmente la posizione del contribuente ed avvalorata la sua buona fede. Conseguentemente anche le spese di giudizio sono compensate fra le parti.

P.Q.M.:

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso come in premessa meglio definito, con il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 6 DPR 601/73 da applicarsi sull'importo di plusvalenza determinato in base a quello accertato in sede di imposta di registro, senza l'applicazione di alcuna sanzione come sempre in premessa motivato. Spese compensate.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

